

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE SALE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, E DEGLI SPAZI PUBBLICI.

ART. 1 – L'uso delle sale e degli impianti sportivi di proprietà comunale, nonché degli spazi pubblici per pubbliche riunioni, manifestazioni e per l'attività delle Associazioni, Comitati, Circoli e Gruppi culturali, sportivi e di volontariato, è regolamentato dalla presente normativa con l'intento di favorire l'utilizzo pubblico delle strutture comunali da parte della cittadinanza nello spirito della partecipazione democratica secondo i dettami della Costituzione.

ART. 2 – Il presente regolamento è applicabile ai seguenti immobili:

- a) Mansarda sede comunale;
- b) Sala Consiliare;
- c) Palestra istituto scolastico (nel rispetto dei vincoli imposti dalla vigente legislazione);
- d) Altre sale della sede comunale;
- e) Ogni altra sala che dovesse nel futuro entrare nella disponibilità della Amministrazione Comunale, quali, a titolo esemplificativo il centro sociale per anziani, il centro sociale polifunzionale, il centro sportivo polivalente;
- f) Spazi pubblici all'aperto (Piazze, Vie etc...).

ART. 3 – Hanno diritto all'utilizzo delle sale, degli impianti sportivi e delle aree pubbliche le associazioni culturali, professionali, sportive, di assistenza sociale, i movimenti politici e le organizzazioni sindacali e patronali, i comitati di interesse generale.
È escluso l'uso degli immobili comunali per iniziative contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume.

Il potere di assegnare le sale è demandato al Sindaco.

ART. 4 – Le richieste d'uso vanno indirizzate al Sindaco.

Per le richieste di una serie di riunioni superiori a tre o per un uso periodico degli immobili, la concessione sarà data dopo il parere preventivo della Giunta Comunale.

ART. 5 – L'uso delle sale, degli impianti sportivi e delle aree pubbliche è subordinato al versamento di una cauzione adeguata, fissata con delibera di Giunta Comunale in relazione alla sala, impianto od area richiesta, al tempo di utilizzo ed eventualmente alla finalità.

La giunta comunale stabilirà, altresì, con propria delibera, la somma da versare a titolo di rimborso forfettario per l'utilizzo di sale comunali e/o impianti sportivi, diversificando l'importo in base al tipo di immobile richiesto ed al tempo di utilizzo.

I versamenti dovranno essere effettuati sul c.c.p. intestato al Comune.

ART. 6 – Le domande finalizzate all'utilizzo di sale comunali dovranno riportare il motivo delle riunioni, la firma ed il recapito del responsabile dell'organizzazione che chiede la sala e dovranno pervenire, di norma, almeno otto giorni prima della data per la quale si fa richiesta.

Le domande saranno accolte compatibilmente con la disponibilità delle sale stesse.

L'utilizzo di sale comunali da parte di singoli cittadini potrà essere consentita ove la richiesta riguardi manifestazioni e/o riunioni non di carattere strettamente privato, ma che possano rivestire un interesse pubblico ovvero di formazione, culturale, professionale o sociale.

ART. 7 – Il richiedente l'uso delle sale dovrà assicurare l'ordinato svolgimento della riunione ed il rispetto della sala e delle suppellettili assumendosi la responsabilità per eventuali danni.

È comunque vietata l'affissione, all'esterno degli edifici, fuori dagli appositi spazi e supporti, di qualsiasi manifesto, locandine o altro. È comunque consentito l'addobbo delle sale.

Dopo l'uso i locali utilizzati, dovranno essere ripuliti a cura dei concessionari.

ART. 8 – Gli utenti delle sale date in uso potranno utilizzare impianti microfonici ed audiovisivi. In tal caso dovranno darne comunicazione espressa all'atto della presentazione della domanda.

L'onere per l'utilizzo o per l'installazione di tali impianti è a carico del richiedente.

ART. 9 – L'utilizzo degli impianti sportivi potrà essere richiesto anche da singoli cittadini ed è subordinato alla presentazione di apposita istanza contenente, tra l'altro, il nome del referente, l'indicazione dell'attività da svolgere e l'assunzione di ogni responsabilità per eventuali danni.

ART. 10 – La cauzione sarà restituita previa relazione positiva della Polizia Municipale. La contravvenzione alle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà: a) l'incameramento da parte del Comune della cauzione, salvo la ripetizione dei maggiori danni; b) il diniego di future utilizzazioni delle sale stesse.

ART. 11 – Le aree pubbliche all'aperto (Piazze, Strade etc...) sono assoggettate alle stesse norme di cui innanzi.

In caso di utilizzazione delle stesse per feste di Piazza, è fatto obbligo agli organizzatori di consegnare rendiconto analitico delle manifestazioni al Comune e di pubblicazione dello stesso in luoghi pubblici.

ART. 12 – Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.